

**PROTOCOLLO DI INTESA
IN MATERIA DI
INIZIATIVE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI**

tra:

la REGIONE PIEMONTE – Direzione Sanità e Welfare, in persona di Livio TESIO, Vice Direttore regionale domiciliato presso la sede della Regione Piemonte in Via Bertola 34, 10122 Torino;

e:

la PROVINCIA DI BIELLA – in persona del Presidente Gianluca FOGLIA BARBISIN domiciliato presso la sede della Provincia di Biella in Quintino Sella 12, 13900 Biella;

Visti:

- L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentale dell'Unione europea;
- la Strategia europea per la parità di genere 2020-2025 (COM(2020) 152 del 5.03.2020), la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (COM(2010) 636 del 15/11/2010), la Strategia nazionale di inclusione dei Rom, dei Sinti, e dei Caminanti 2012-2020 in attuazione della Comunicazione della Commissione Europea (COM(2011) 173 del 5/4/2011), la Strategia nazionale LGBTI (Decreto ministeriale 16 aprile 2013), il Piano Nazionale d'Azione contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza (Decreto ministeriale 7 agosto 2015);
- il "Parere del Comitato delle Regioni sulla non discriminazione, pari opportunità e applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone" (2009/C 211/12) che ribadisce il reale bisogno di integrazione orizzontale della non discriminazione, possibile soltanto attraverso il coinvolgimento degli enti regionali;
- gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana;
- la Legge 13 ottobre 1975, n. 654, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale";
- la Legge 25 giugno 1993, n. 205 "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa";
- il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286, art. 43 e 44);
- i Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003, integrati con Legge 101/2008, che hanno recepito le Direttive CE 43/2000 che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e 78/2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro;
- il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e l'Accordo di collaborazione sottoscritto il 6 ottobre 2010 tra la Consigliera Nazionale di Parità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
- la Legge 4 novembre 2010 n. 183, che all'art. 21 "Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche" comma 1 che cita "(...) Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua,

nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. (...);

Visti in particolare:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- la Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere";
- la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale" e in particolare l'articolo 12 (Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte e Piano triennale);
- la Legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3. "Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità"
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 febbraio 2017, n. 6/R, Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale)", e in particolare gli articoli 2 (Criteri per l'istituzione della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte) e 4 (Nodi territoriali);
- la D.D. 26.10.2017, n. 1028 con la quale si sono definiti i requisiti per i soggetti che si candidano a divenire Punti informativi della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte;
- la D.D. 23.12.2017 n. 1340 con la quale si è costituita la Rete regionale contro le Discriminazioni in Piemonte;
- la D.D. 10.04.2018 n. 250 con la quale si sono approvate le Linee Guida Operative per la gestione dei casi di discriminazione;
- la D.G.R. 18.05.2018, n. 24-6870 che ha approvato il Piano triennale contro le Discriminazioni, 2018-2020;
- la D.G.R. 19.12.2016 n. 62-447 con la quale è istituito il "Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni";

Visti inoltre:

- il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 12.10.2020 tra l'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare;
- le modalità operative di collaborazione condivise dalla Regione Piemonte con la Consigliera regionale di parità, il Difensore Civico regionale, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il Corecom -Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte, al fine di organizzare la cooperazione in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e la gestione dei casi segnalati.

Viste le intercorse comunicazioni con l'Amministrazione provinciale di Biella;

Vista la DGR n. 1-2431 della Regione Piemonte del 1 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso le Parti sottoscrivono e convengono quanto segue:

Art. 1 – Contenuto del Protocollo di Intesa

1. Il presente Protocollo di Intesa è indirizzato a rinnovare e regolare la collaborazione tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella in materia di iniziative contro le discriminazioni, segnatamente per quanto riguarda l'applicazione della Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale".
2. Il presente Protocollo disciplina la collaborazione tra le parti sottoscrittrici per il funzionamento del Nodo territoriale della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, previsto all'art. 12 della Legge regionale di cui al comma 1, e disciplinata dal Regolamento di cui all'articolo 13, comma 3, della medesima Legge.

Art. 2 – Impegni delle parti firmatarie

1. Con la firma del Presente Protocollo di Intesa la Provincia di Biella si impegna a:
 - a. Gestire un Nodo con competenza su tutto il territorio provinciale di Biella, parte integrante della Rete regionale contro le discriminazioni, con le seguenti funzioni:
 - accoglienza, orientamento, presa in carico delle persone segnalanti e gestione dei casi di discriminazione;
 - costruzione e coordinamento della Rete territoriale contro le discriminazioni;
 - monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni a livello territoriale;
 - informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche antidiscriminatorie nel territorio di competenza, con la supervisione del Centro.
 - b. Dotare il Nodo di una sede e di personale adeguati (almeno una persona assegnata a tempo parziale alle funzioni del Nodo, formata come "Operatore/trice antidiscriminazioni") coprendo le spese relative.
 - c. Partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento della Rete regionale contro le discriminazioni convocate dal Centro regionale.
 - d. Applicare le Linee Guida Operative per la gestione dei casi di discriminazione approvate dalla Regione Piemonte con la D.D. 10.04.2018 n. 250 e successive modificazioni e integrazioni.
 - e. Concordare con il Centro regionale contro le discriminazioni tutte le iniziative di promozione e informazione sul Nodo e le sue attività.
 - f. Collaborare con il Centro regionale nell'azione di monitoraggio del fenomeno e nella raccolta dei dati a livello territoriale, utilizzando gli strumenti messi a disposizione e concordati con il Centro.
 - g. In quanto titolare ai sensi dell'art. 4, par. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), trattare i dati personali delle persone segnalanti in conformità alla normativa vigente. La comunicazione dei dati al Centro regionale per lo svolgimento delle attività di monitoraggio sarà disciplinata con apposito accordo.
2. Con la firma del Protocollo la Regione Piemonte si impegna a:
 - a. accompagnare la Provincia di Biella nell'azione del Nodo, considerandolo parte integrante e sostanziale della Rete regionale contro le discriminazioni di cui all'art. 12 della LR 5/2016, competente per il territorio provinciale di Biella.
 - b. Convocare riunioni periodiche di coordinamento della Rete regionale contro le discriminazioni con cadenza almeno bimestrale.
 - c. Garantire la formazione e l'aggiornamento del personale del Nodo.
 - d. Supportare il Nodo nella costruzione e nel coordinamento della Rete territoriale contro le discriminazioni.
 - e. Sostenere il Nodo nella gestione dei casi e nell'attivazione delle collaborazioni necessarie alla rimozione delle discriminazioni.
 - f. Coinvolgere il Nodo in attività di promozione e diffusione previste nell'ambito di progetti o attività regionali contro le discriminazioni.
 - g. Supportare il Nodo nell'attività di monitoraggio e di raccolta dei dati attraverso la condivisione di strumenti adeguati.
3. Inoltre i soggetti sottoscrittrici si impegnano a:

- a. sottoporre a verifica periodica i contenuti e gli effetti del presente Protocollo;
- b. diffondere i contenuti del presente Protocollo e le buone pratiche promuovendone la coerente realizzazione;
- c. collaborare per la partecipazione congiunta ad iniziative da candidare a finanziamento a livello nazionale, europeo ed internazionale.

Art. 3 – Durata

1. La durata del presente Protocollo è di 3 anni, prorogabile per altri 3, dalla data di firma dello stesso, a seguito di volontà espressa per iscritto dalle parti.
2. Il presente Protocollo può essere in qualunque momento della sua validità modificato e/o disdetto su istanza scritta di almeno una delle parti.

Art. 4 – Riferimenti e valutazione

1. Per la Regione Piemonte il soggetto che è autorizzato alla trattazione delle materie di cui al presente Protocollo è il Centro regionale contro le Discriminazioni, attivato presso il Settore Pari opportunità, diritti e inclusione presso la Direzione Sanità e Welfare.
2. Per la Provincia di Biella il soggetto che è autorizzato alla trattazione delle materie di cui al presente Protocollo è il Nodo Antidiscriminazioni, Ufficio Personale, Organizzazione e Pari Opportunità.
3. Ai soggetti di cui ai commi precedenti sono in particolare demandate le funzioni di cui all'art. 2 del presente Protocollo.

Art. 5 – Clausole finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Protocollo, si rinvia al contenuto della L.R. n. 5/2016 e dei relativi documenti di attuazione.
2. Le parti concordano nel demandare ai soggetti di cui all'art. 4 del presente Protocollo di Intesa la soluzione di eventuali controversie relative all'applicazione del Protocollo stesso.

Letto, confermato e sottoscritto in digitale

REGIONE PIEMONTE
Vice Direttore regionale
Dott. Livio TESIO

PROVINCIA DI BIELLA
Presidente
Dott. Gianluca FOGLIA BARBISIN